

Antiriciclaggio. I chiarimenti in una circolare del Mef

Niente segnalazioni automatiche per uso frequente di contanti

Verifiche caso per caso su operatività e versamenti

Ranieri Razzante

Attenzione al contante in circolazione, ma senza patemi. Ovvero, si devono escludere automatismi di denuncia per operazioni sospette in presenza di frequenti transazioni in contanti del proprio cliente anche sotto la soglia dei 5 mila euro o di prelievi e versamenti con intermediari finanziari pari o sopra i 15 mila.

È quanto prevede - in sintesi - la circolare esplicativa che il ministero dell'Economia (protocollo 297944), attraverso il Tesoro, ha emanato lunedì, condividendola con Bankitalia, Guardia di finanza e Uif.

Il provvedimento chiarisce la portata dell'articolo 41 comma 1 del decreto legislativo 231/2007, come modificato dal decreto 78/2010. Che, di fatto, ha inserito un vero e proprio indicatore di anomalia, considerando «elemento di

sospetto» sia il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non violano i limiti dell'articolo 49 (quindi sotto i 5000 euro), che il prelievo o il versamento in contante ad intermediari finanziari di importo pari o sopra i 15.000 euro. Anche in questo caso la norma focalizza l'attenzione sulle operazioni in contante che siano frequenti o ingiustificate.

Destinata prevalentemente alle banche, l'ulteriore soglia di 15.000 euro dovrebbe allertare maggiormente i soggetti obbligati, come i professionisti che, se lo desumono dalla contabilità del cliente o da altra documentazione, sarà bene che consiglino modalità differenti, preoccupandosi, in caso contrario, di valutare appieno il comportamento del cliente stesso.

I destinatari del decreto - spiega la circolare ministeriale - non dovranno incorrere nell'errore di ritenere, a priori, quali "sospette" tutte le operazioni di prelievo o versamento effettuate dai propri clienti. La movimentazione di contante, eventualmente, servirà a "qualificare meglio il sospetto", che sarà già maturato in relazione ad altre circostanze oggettive e soggettive.

Il decreto 78/2010 - vigente dal 31 maggio 2010 - aveva fatto preoccupare diversi operatori, che avevano pensato ad un certo "automatismo" della segnalazione, inondando l'Uif di comunicazioni inutili.

Richiamare l'attenzione sull'uso del contante - si legge nella circolare - serve solo ad evidenziare il rischio, oggettivamente più frequente, di perpetrare, con questo strumento, evasione fiscale e riciclaggio.

Banalizzando, se il gestore di un distributore di benzina versa frequentemente in banca del contante, la cosa appare normale. Se un impiegato o un professionista effettuano movimenti di contanti ripetuti nel tempo ed ingiustificati anche su richiesta, allora si può accendere la "spia". Così come se questi versano una tantum somme superiori alle soglie, o le prelevano, parlare di "sospetto" appare altrettanto un azzardo. Una tendenza all'oggettivizzazione della segnalazione - conclude, dunque, il Tesoro - rimane "esclusa", così come l'eventuale anomalia generata da sistemi informatici non deve mai rappresentare da sola elemento sufficiente alla segnalazione.